



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Deliberazione del Consiglio Metropolitan

N. 115 del 23/12/2020

Classifica: 015.

(7259355)

<i>Oggetto</i>	DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DEL DLGS N. 285/1992 CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021
----------------	---

<i>Ufficio proponente</i>	POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS
<i>Dirigente/ P.O</i>	CINI OTELLO - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS
<i>Relatore</i>	SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE
<i>Consigliere delegato</i>	CUCINI GIACOMO

Presiede: **NARDELLA DARIO**

Segretario: **MONEA PASQUALE**

Il giorno **23 Dicembre 2020** il Consiglio Metropolitan di Firenze si è riunito in **SALA NICOLA PISTELLI, PALAZZO MEDICI RICCARDI -IN MODALITÀ DI VIDEO CONFERENZA-**

Sono presenti i Sigg.ri:

ARMENTANO NICOLA	FRATINI MASSIMO
BAGNI ANGELA	GANDOLA PAOLO
BARNINI BRENDA	GEMELLI CLAUDIO
BONANNI PATRIZIA	MARINI MONICA
CAPPELLETTI CECILIA	NARDELLA DARIO
CARPINI ENRICO	PERINI LETIZIA
CASINI FRANCESCO	SCIPIONI ALESSANDRO
CUCINI GIACOMO	TRIBERTI TOMMASO
FALCHI LORENZO	ZAMBINI LORENZO
FALLANI SANDRO	

E assenti i Sigg.ri:

--

Su proposta del Consigliere delegato Giacomo Cucini

Il Consiglio Metropolitan

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Metropolitan n. 89 del 18/12/2019 , esecutiva ai sensi di legge, ed avente per oggetto la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie al Codice della Strada (art. 208 D.Lgs. 285/1992) per l'esercizio finanziario 2020;

RICHIAMATA, altresì, la Legge n. 120 del 29 Luglio 2010 di riforma del Codice della Strada che ha modificato le norme della Legge 285/1992 relative all'attribuzione ed alla destinazione dei proventi per le sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada;

VISTA la Deliberazione 15.09.2010, n. 104/2010/REG della Corte dei Conti della Toscana che approva le linee guida in materia di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada;

VISTA la Delibera Corte dei Conti-Sezioni Unite n. 1/sezaut/2019QMIG che stabilisce i criteri per la corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni di cui all'art 142 comma 12bis del D.lgs n. 285/1992;

PRESO ATTO, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di devoluzione dei proventi per violazioni al Codice della Strada, che, in particolare:

- l'articolo 208 del NCdS, (D.lgs 285/92 e smi) "*Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie*", che detta la disciplina generale dei vincoli sulle entrate provenienti dalle violazioni al Codice della Strada prevedendo l'intera devoluzione dei proventi all'Ente che effettua l'accertamento (comma 1) e, al contempo, l'obbligo di destinare il 50% alle finalità indicate nel comma 4 di suddetto articolo e la facoltà di utilizzare per le stesse finalità anche tutto o parte del restante 50%;
- l'articolo 142 "*Limiti di velocità*" (D.lgs 285/92 e smi) che disciplina al comma 12 bis, la devoluzione dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, prevedendo, in questo caso l'attribuzione degli stessi in misura pari al 50 per cento all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 22 marzo 1974 n. 381, e, per il restante 50% all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater ;

TENUTO CONTO CHE

- il vigente quadro normativo è stato determinato dalla riforma del 2010, che per la prima volta, con l'inserimento dei commi 12 bis e 12 ter dell'articolo 142 assegna al proprietario della strada, o, in alternativa a chi ne esercita le funzioni, la destinazione della metà dei proventi e stabilisce un vincolo di destinazione per la totalità delle relative entrate ad "*interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno*"
- la Legge Regionale 10 dicembre 1998 n. 88 è stata modificata ed integrata dalla Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 82, con effetti a partire dall'anno 2016;

CONSIDERATO CHE le sanzioni amministrative e pecuniarie oggetto del presente atto derivano:

- dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni per eccesso di velocità rientranti nella disciplina speciale di cui all'articolo 142 comma 12bis;
- dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al NCdS, tra cui le violazioni dell'articolo 126 bis, che rientrano nella disciplina generale di cui all'articolo 208;

- in base ai dati statistici in possesso dell'organo accertatore, mediante una media ponderata degli importi accertati e riscossi, è possibile prevedere che i verbali per le violazioni per eccesso di velocità rientranti nella disciplina speciale di cui all'articolo 142 comma 12bis nell'anno 2021 saranno circa il 80% del totale;

PRESO ATTO CHE

- a) i proventi per violazione dei limiti di velocità di cui all'art. 142 del NCdS derivano ad oggi dall'attività di accertamento che la Città Metropolitana svolge sulla strada regionale FI-PI-LI e sono oggetto di disciplina regionale nonché sono soggetti ai vincoli dell'art. 142 comma 12 ter del Codice della strada;
- b) i proventi che derivano dalle altre violazioni del NCdS sono soggetti ai vincoli e agli adempimenti di cui:
 - **al comma 4 dell'articolo 208 inerente la destinazione:** *1/4 ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; 1/4 al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; 2/4 a finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;*
 - al comma 5 dell'articolo 208 che prevede: *“Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4”;*
 - all'art. 393 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del NCdS di cui al D.P.R. n. 495/1992 stabilisce che *gli Enti locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del Codice, con obbligo per le somme introitate e per le spese effettuate, di fornire al Ministero dei lavori Pubblici il rendiconto annuale;*

VISTA la Legge Regionale 10 dicembre 1998 n. 88 come modificata dalla Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 82 e, in particolare:

- l'articolo 23 comma 3 che prevede che *“I proventi derivanti dall'esercizio di tali funzioni sono destinati alle ulteriori spese di manutenzione e pronto intervento sulle strade regionali, rispetto a quanto destinato annualmente dal bilancio regionale e, per una somma complessiva massima di euro 500.000,00 annui, al concorso per le spese relative al personale della polizia provinciale, in proporzione ai chilometri di strade regionali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle medesime.”*
- l'articolo 23 comma 3 ter che prevede *“Entro il mese di marzo di ogni anno, le province e la Città metropolitana di Firenze comunicano alla struttura regionale competente, oltre alla stima dei proventi di cui al comma 3 per l'anno in corso ai fini della programmazione delle risorse regionali, la quota dei proventi di cui al comma 3 percepiti nell'anno precedente. Per tale quota, la comunicazione dà atto della quota di proventi già utilizzati e delle eventuali economie. Su proposta della provincia e previa autorizzazione della Giunta regionale, i proventi non utilizzati e le economie sono riutilizzate, entro l'anno successivo a quello della comunicazione, per la manutenzione delle strade regionali ed il relativo pronto intervento.”*
- l'articolo 23 comma 3 quater. *“Le somme non utilizzate entro l'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma 3 sono trasferite alla Regione nella misura del 50 per cento, anche attraverso equivalente riduzione dei trasferimenti annuali di cui al comma 3 medesimo, e vengono destinate alla gestione delle strade regionali. Il restante 50 per cento è destinato ad interventi per la sicurezza stradale delle strade regionali da individuare con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno, anche su proposta della Città*

metropolitana di Firenze o delle province interessate. Con la stessa deliberazione viene stabilito anche il termine per la realizzazione degli interventi, alla scadenza del quale le somme residue sono trasferite alla Regione, anche attraverso equivalente riduzione dei trasferimenti annuali di cui al comma 3.”.

PRESO ATTO che l'attività di accertamento delle violazioni sulla strada regionale FI-PI-LI da parte della Città Metropolitana di Firenze è disciplinata dai seguenti accordi:

- in data 21 marzo 2002 in Pisa veniva sottoscritta una convenzione tra la Regione Toscana e le Province di Firenze, Livorno e Pisa per la delega delle funzioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, pronto intervento e delle funzioni amministrative concernenti la gestione della S.G.C. FI-PI-LI alla Provincia di Firenze, come previsto dal punto 9 della Delibera di Consiglio Regionale del 19 dicembre 2000 n° 274;
- in data 10 aprile 2012 è stata sottoscritta la nuova convenzione tra i medesimi soggetti per la medesima delega, confermata fino all'anno 2017 (prorogabile fino all'anno 2021) in carico alla Provincia di Firenze;
- con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 14 del 21 febbraio 2018, esecutiva ai sensi di legge, modificata successivamente con DCM n. 33 del 18.04.2018 veniva approvata la nuova convenzione, da sottoscrivere con la Regione Toscana, e le Province di Pisa e Livorno, avente ad oggetto la delega a questa Città metropolitana, da parte dei suddetti enti, delle funzioni di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, pronto intervento e delle funzioni amministrative concernenti la gestione della SGC FI-PI-LI, nonché l'intesa sui proventi della gestione per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022;

PRESO ATTO della stima riguardante le sanzioni al NCdS e relative destinazioni per l'anno 2021 come da tabella “Allegato A” parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che le disposizioni di cui all'articolo 142 comma 12 bis del vigente CDS, nell'intervenire e disciplinare i rapporti fra l'organo accertatore ed il proprietario della strada devono necessariamente essere fattivamente rispettate anche dai Comuni che, allo stesso titolo, risultano accertare tramite le proprie Polizie Municipali le violazioni di cui al medesimo art. 142 comma 12 bis, e sulle strade provinciali – prevedendo quindi per questi Enti – l'obbligo di accantonamento in favore della Città Metropolitana di Firenze di un importo pari al 50% delle sanzioni riscosse al medesimo titolo, previa decurtazione delle spese di gestione;

VISTI, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente Gare contrattualistica per la parte di competenza ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente dei Servizi Finanziari che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DELIBERA

- 1) di dare atto della destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie al Codice della Strada preventivo 2021 come da tabella allegata (Allegato A);
- 2) di incaricare il Comandante della Polizia della Città Metropolitana della comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 23 comma 3 ter della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82;
- 3) di prendere atto che per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell'art. 208, commi 1 e 4 NCdS e al comma 12 bis. dell'art. 142 NCdS, dovrà essere fornito al Ministero dei Lavori Pubblici oggi Dipartimento Trasporti Terrestri ex Ispettorato dei Lavori Pubblici, Via G. Caraci n. 36, 00157 Roma, il rendiconto finale delle spese da parte del Dirigente competente alla spesa nei modi e nei termini di cui al comma 12 quater dell'art.142 NCdS e come da circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 17909 del 24/12/2012;

- 4) di prendere atto del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2019 avente per oggetto "Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità"
- 5) di disporre la richiesta ai Comuni, ai sensi del comma 12 bis e ter dell'art. 142 del NCDS, che fanno uso di apparecchiature fisse e/o mobili, del 50% della comunicazione dell'impegno di spesa relativo alle sanzioni accantonate verso l'Ente proprietario della strada su cui viene svolto il controllo della velocità da parte di Enti diversi;
- 6) di partecipare il presente provvedimento al Direttore Generale e Comandante della Polizia Provinciale nonché alla Segreteria Generale per la successiva pubblicazione e raccolta
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000.

Al termine del dibattito, il Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi il seguente risultato accertato dagli scrutatori: Gemelli, Triberti, Zambini

Presenti: 19

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: nessuno

Votanti: 19 Maggioranza richiesta: 10

Contrari: nessuno

Favorevoli: 19

La delibera è APPROVATA

Come previsto in delibera il Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della presente delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti: 19

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: nessuno

Votanti: 19 Maggioranza richiesta: 10

Contrari: nessuno

Favorevoli: 19

Con i voti sopra resi il Consiglio

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000.

IL SINDACO

(f.to Dario Nardella)

IL SEGRETARIO GENERALE

(f.to Pasquale Monea)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>”